



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 30.01.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del direttore di gara GHELLERI Davide, referto relativo alla gara "Trofeo Don Storini" Torneo regionale di biliardo ai 5 birilli, riservata alle categorie Pro - Nazionali - Master - 1[^] Cat. Con Handicap svoltasi presso CSB Don Storini di Alessandria - Via A. Sclavo n. 13 in data 24 gennaio 2017;
- nel predetto referto, il direttore di gara GHELLERI Davide, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti, riferivano che *"omissis il sig. Plebani Flavio con tono sarcastico diceva ad alta voce: "Certo che sie proprio migliorato!" "omissis il sig. Raviola sottolineava così il gioco del sig. Plebani "Sei inculato, hai tropppo culo" "omissis minacciava il sig. Plebani con questa frase "io ti ungo!!!!" "omissis a questo punto il sig. Raviola strappava di mano al sig. Manganese il regolamento di gioco lo sbatteva a terra dicendo "io con il regolamento mi ci pulisco il culo";*

Considerato che:

- l'art. 59, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo è*

instaurato: a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del
giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le
motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse
entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara “
[omissis];

- Lo scrivente Giudice ha acquisito le dichiarazioni di MAGNANESE Luciano e ROMANO Domenico, univoche nel riferito l'episodio;
- tutti i testimoni hanno riferito univocamente la condotta del sig. RAVIOLA Giorgio e sono stati concordi nell'escludere qualunque genere di provocazione da parte del sig. PLEBANI Flavio;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dell'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- le proteste e l'aggressione verbale del RAVIOLA Giorgio, di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di altro tesserato e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.



*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Trofeo Don Storini" Torneo regionale di biliardo ai 5 birilli, riservata alle categorie Pro - Nazionali - Master - 1^a Cat. Con Handicap svoltasi presso CSB Don Storini di Alessandria - Via A. Sclavo n. 13 in data 24 gennaio 2017, riportate dal direttore di Gara denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal sig. RAVIOLA Giorgio, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico, con frasi ingiuriose dimostrando un totale disinteresse ai regolamenti di giustizia sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. RAVIOLA Giorgio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. RAVIOLA Giorgio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Ritiene questo organo di giustizia, però, che la condotta del tesserato RAVIOLA Giorgio non possa ritenersi una leggerezza e debba essere fermamente sanzionata.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., RAVIOLA Giorgio del CSB "La Familiare" (tessera F.I.B.i.S. n. FB16A97) da ogni attività

federale per la durata di mesi 3 (tre);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato RAVIOLA Giorgio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 16 febbraio 2017

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name.